

COMM. TRIB. PROVINCIALE BERGAMO - 117/12/2011

Svolgimento del processo

Con ricorso n. 798/10, depositato in data 6 aprile 2010, la sig.a Sa.Su., nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale "Edil Sab" di Sa.Su., con domicilio eletto a Brescia alla via Armando Diaz n. 9, presso lo studio del difensore nominato avv. Paola Bertelli, impugnava, chiedendone l'annullamento previo sospensione dell'efficacia, l'atto di recupero crediti n. ROFCRI 100030/2009 notificato in data 12 ottobre 2009 dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Romano di Lombardia.

Con atto Prot. n. 2010/5113 del 6 maggio 2010, l'Ufficio si costituiva in giudizio, esponendo le proprie controdeduzioni, chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione e che il proposto ricorso venisse dichiarato inammissibile in quanto intempestivo.

Nell'udienza del 30 giugno 2010 la Commissione, ritenuti sussistenti i motivi di inammissibilità del ricorso sollevati dall'Ufficio, in quanto proposto oltre il termine ordinario di sessanta giorni, non essendo applicabile, nella fattispecie, la supposta proroga prospettata dalla ricorrente, respingeva l'istanza con ordinanza del Presidente N. 126/10.

Nella pubblica udienza del 13 aprile 2011 la Commissione, sentite le parti presenti, che concludevano come in atti, tratteneva il proposto ricorso per la decisione.

Motivi della decisione

L'Ufficio notificava alla contribuente un atto di recupero di crediti ritenuti indebitamente compensati relativi ad I.V.A. ed effettuati negli anni solari 2004 e 2005, rispettivamente per importi di euro 77.108,08 ed euro 15.463,27, oltre ad interessi e sanzioni, per un totale di euro 120.342,75. A seguito del ricevimento dell'atto suddetto, la contribuente, in data 14 dicembre 2009, presentava all'Ufficio istanza di accertamento per adesione ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 218/1997. In risposta a ciò, l'Ufficio, in data 25 gennaio 2010, comunicava alla contribuente l'impossibilità normativa di intraprendere il procedimento dell'accertamento per adesione.

In effetti, tale istituto è proprio dell'avviso di accertamento, che consiste in un controllo sostanziale da parte dell'Amministrazione finanziaria e, quindi, nel relativo procedimento può inserirsi il cittadino contribuente.

Nella specie, invece, l'atto che l'Ufficio ha notificato alla contribuente non è un avviso di accertamento, bensì un atto per il recupero di crediti, I.V.A., che la contribuente non era legittimata a compensare, cosa che, invece, ha fatto, in quanto non risultano presentate le relative dichiarazioni dei redditi, ossia i modelli UNICO persone fisiche ed il modello I.V.A.; in assenza di dichiarazione, quindi, non potevano esistere nemmeno crediti da compensare.

Quanto all'inammissibilità del procedimento invocato dalla contribuente, non vi sono dubbi che lo stesso non fosse possibile, in quanto l'atto di recupero crediti non rientra tra quelli per i quali la legge (ossia il già citato art. 6, comma 2., del decreto legislativo n. 218/1997) prevede l'accertamento per adesione.

L'Ufficio, inoltre, solleva la questione dell'inammissibilità del ricorso di cui oggi si tratta, in quanto presentato in data 6 aprile 2010, cioè ben oltre il termine di sessanta giorni, da qualsiasi *dies a quo* si voglia far decorrere tale termine, sia dalla notifica dell'atto di recupero crediti (avvenuto il 12 ottobre 2009), sia anche, eventualmente, dalla data (il 25 gennaio 2010) in cui è stata comunicata alla contribuente l'impossibilità di accedere all'accertamento per adesione. Anche questo argomento, non lascia adito a dubbi circa la sua oggettiva fondatezza.

Quanto all'omessa dichiarazione dei redditi, che ha determinato l'impossibilità di legittima compensazione di eventuali crediti I.V.A. da parte della contribuente e, conseguentemente, il recupero dei crediti indebitamente compensati (in quanto inesistenti), da parte dell'Ufficio, la ricorrente argomenta esponendo come avesse affidato tutti gli adempimenti fiscali relativi alla propria ditta individuale, tra cui la presentazione delle dichiarazioni dei redditi ed i relativi pagamenti, ad uno studio commerciale, nella specie "Pragma Service" s.a.s., il cui amministratore unico era tale dott. Al.Ma., presso il quale sarebbe stata depositata tutta la documentazione contabile e fiscale della ditta. A seguito della notifica dell'atto oggetto dell'odierno gravame, la contribuente, nel vano tentativo di recuperare la documentazione citata dall'Ufficio nell'atto di cui trattasi, al fine di organizzare la propria difesa, scopriva che tutta la documentazione esistente presso lo studio commerciale suddetto era stata sequestrata dalla Guardia di Finanza di Brescia, in quanto il dott. Ma. era indagato per attività compiute nell'ambito della sua professione. Non solo: la documentazione della ditta individuale della ricorrente non si sarebbe trovata nemmeno della disponibilità della stessa Guardia di Finanza, in quanto non depositata presso la "Pragma Service" s.a.s., bensì presso lo studio commerciale di tale dott. Ma.Ba. ad Alessandria. Tale professionista, interpellato dalla ricorrente, avrebbe dichiarato di non disporre della documentazione in questione relativa agli anni oggetto di causa, ossia il 2004 ed il 2005, bensì solo dell'anno d'imposta 2003.

Con tutte tali argomentazioni, la ricorrente professa sia la sua estraneità all'omissione della presentazione delle dichiarazioni dei redditi, con le relative conseguenze già illustrate, sia il ritardo nella presentazione del ricorso, dovuto ai tentativi, non andati a buon fine, di organizzare efficacemente la propria difesa avendo a disposizione la documentazione necessaria. L'intempestività nella presentazione del ricorso è oggettiva e le ragioni che possono avere determinato il ritardo, anche qualora non fossero effettivamente imputabili alla contribuente, non possono costituire, nel presente processo tributario, elemento per la riammissione nei termini. Né, nel processo tributario, può costituire esenzione dalla responsabilità del contribuente, anche in buona fede, nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, il comportamento colposo, od anche doloso, eventualmente tenuto dal professionista incaricato dal contribuente della tenuta della contabilità, della presentazione delle dichiarazioni dei redditi e di tutti i relativi adempimenti. Il proposto ricorso, quindi, in questa sede, non può che essere dichiarato inammissibile.

Tuttavia, è di tutta evidenza come, qualora i comportamenti prospettati dalla ricorrente nei confronti del proprio commercialista di fiducia dovessero trovare conferma, la contribuente stessa dovrà trovare soddisfazione in giudizio presso altre sedi.

La particolarità della fattispecie, giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

la Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo, sezione dodicesima, nell'udienza in data 13 aprile 2011;

decidendo sul ricorso n. 798/10, depositato in data 6 aprile 2010, con il quale la sig.a Sa.Su., nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale "Edil Sab" di Sa.Su., con domicilio eletto a Brescia alla via Armando Diaz n. 9, presso lo studio del difensore nominato avv. Paola Bertelli, impugnava, chiedendone l'annullamento previo sospensione dell'efficacia, l'atto di recupero crediti n. ROFCR1100030/2009 notificatole in data 12 ottobre 2009 dall'Agenzia, delle Entrate, Ufficio di Romano di Lombardia,

dichiara inammissibile

il proposto ricorso, in quanto proposto oltre i termini di rito; attesa la particolarità della fattispecie, dichiara compensate tra le parti delle spese di giudizio.